

**N. 2275**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, MARRI e RECCIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1997**

---

**Proroga dei termini in materia di risorse agricole**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga dei termini (atto Senato n. 1926), conteneva disposizioni volte a differire alcuni termini previsti da norme di legge, scaduti il 31 dicembre 1996.

Si trattava di termini di particolare rilevanza perchè incidenti su obblighi assunti dall'Italia, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, nonchè su adempimenti da parte di soggetti pubblici e privati nello svolgimento della loro attività.

In particolare, con l'articolo 5 del citato decreto-legge veniva prorogata l'attività del gruppo di supporto tecnico presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649.

L'attività di questo gruppo è da ritenersi necessaria per la predisposizione della programmazione nazionale agricola, tant'è che il disegno di legge pluriennale, approvato dal Consiglio dei ministri, ne prevede espressamente la continuazione.

La decadenza del decreto-legge n. 670, per decorrenza dei termini, e la mancata possibilità di reiterazione dello stesso, hanno impedito l'approvazione della disposizione in oggetto.

Il presente disegno di legge stabilisce la riapertura del termine per le denunce, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e la non applicabilità di sanzioni per mancati adempimenti previsti da leggi precedenti.

La legge 5 gennaio 1994, n.36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche», ha introdotto una serie di disposizioni di non facile coordinamento con la copiosa,

precedente normativa in materia di acque, contenuta, tra l'altro nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e nel citato decreto legislativo n. 275 del 1993.

È per tale ragione che lo stesso legislatore, ponendosi il problema del coordinamento e dell'esigenza di assicurare la certezza del diritto per i cittadini, ha previsto (articolo 32 della legge 5 gennaio 1934, n. 36, l'emanazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (cioè entro il 4 aprile 1994) di un regolamento «con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo».

In particolare, si rileva un contrasto fra l'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, secondo il quale sono pubbliche solo le acque suscettibili di usi pubblici, e l'articolo 1 della legge n. 36 del 1994, secondo cui tutte le acque sono pubbliche.

Prendendo atto di tale circostanza lo stesso Ministero dei lavori pubblici, con lettera del 12 gennaio 1995, inviata alle regioni e alle autorità preposte al controllo delle acque, chiariva che «l'efficacia delle norme della legge n. 36, volte ... comunque ad influire sul regime di pubblicità delle risorse idriche (articolo 1), resta subordinata alla emanazione dei decreti suddetti, restando in vigore, nel frattempo, la precedente disciplina».

Tutto ciò considerato si rileva che l'articolo 34 della legge n. 36 del 1994, nel prevedere la richiesta di concessione presupponeva la emanazione del regolamento. Per tale motivo diventa opportuno ancorare la richiesta di concessione da parte dei privati

all'adempimento da parte della pubblica amministrazione.

In tal modo, quando sarà chiarito il regime giuridico delle acque e dei pozzi, i privati potranno adeguatamente valutare la convenienza a richiedere o meno la concessione.

Tale soluzione appare dettata da elementari principi di rispetto per i diritti dei cittadini i quali non possono essere chiamati ad osservare termini perentori, senza che la Pubblica amministrazione abbia provveduto alle prescrizioni di propria competenza e

applicative della procedura cui il predetto cittadino deve attenersi.

L'articolo unico del presente disegno di legge prevede, inoltre, la riapertura dei termini per le denunce dei pozzi.

Al fine di dare concreta effettività alla previsione della denuncia bisogna stabilire la non applicabilità di sanzioni per coloro che, proponendo la denuncia ora prevista, non abbiano effettuato - per la mancanza dei prescritti regolamenti analoghi adempimenti contemplati da leggi precedenti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato ai sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento di concessioni di acque pubbliche non denunziate ai sensi della normativa previgente alla presente legge o di concessione di acque pubbliche è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge. È riaperto e prorogato ai sei mesi successivi l'approvazione della presente legge il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. La presentazione della denuncia comporta la non applicazione di qualunque sanzione per la mancata presentazione di denunce o richieste di autorizzazione previste dalle leggi precedenti.